



Rito sommario speciale per le controversie sul compenso dell'avvocato

La Cassazione ribadisce che le controversie per la liquidazione del compenso dell'avvocato nei confronti del cliente, previste dall'art. 28 l. n. 794/1942, come modificata dall'art. 34 d.lgs. n. 150/2011, devono essere trattate con la procedura di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l'an della pretesa.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4485/18, hanno infine fatto luce sul tema: dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, le controversie relative al compenso dell'avvocato possono essere introdotte con ricorso ai sensi dell'art. 702-*bis* c.p.c. con procedimento sommario speciale (disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del d.lgs.) oppure ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. e l'eventuale successiva opposizione deve essere proposta *ex art.* 702-*bis* c.p.c., integrato con la disciplina speciale degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c..

Fonte: D&G

Agosto 2019

Avv. E. Oropallo